



## ALL'ARTISTA IL CONTROLLO DELLA SUA OPERA

*Dario Jucker*

Caro avvocato, sino a che punto un collezionista o galleria è proprietario dell'opera di un artista? Kounellis e altri artisti, pare abbiano posto il veto a Francesco Bonami e a Palazzo Grassi, di esporre loro opere, di proprietà dello stesso Pinault o di altri collezionisti, all'importante mostra "ITALICS", impedendo così a un critico referenziato (Bonami) di proporre una sua visione dell'arte italiana. Secondo lei, un artista può impedire a un critico, galleria o istituzione, di esporre una sua opera di proprietà di altri solo perchè non condivide il concetto della mostra?

Grazie per la sua attenzione.

**Enrico Graziani, Milano**

Caro lettore, lei mi chiede a chi spetta il diritto di pubblica esposizione delle opere? Al proprietario o all'artista? In linea generale, l'artista mantiene il controllo delle sue opere anche dopo la vendita, perché l'acquirente compra solo il supporto materiale sul quale l'opera è fissata, ma non i diritti d'autore sottostanti. Dunque, l'artista, qualora il contesto non sia di suo gradimento, ha alcuni strumenti giuridici per opporsi all'esposizione. In primo luogo la legge non include espressamente il diritto di esposizione tra i diritti patrimoniali d'autore. Alcuni studiosi sostengono che ciò sia un problema irrilevante, in quanto l'elencazione dei diritti non sarebbe esaustiva e, in ogni caso, essendo il diritto di esposizione una forma di utilizzazione economica dell'opera (in quanto consentirebbe ai terzi un godimento estetico simile a quello che riceve un fruitore di uno spettacolo teatrale), esso spetterebbe all'artista. Altri studiosi propendono per definire il diritto di esposizione come un "diritto di pubblicazione": una volta che l'autore ha autorizzato la prima pubblicazione dell'opera — uscendo dall'anonimato — la stessa opera potrebbe venire esposta in altre occasioni.

La giurisprudenza ha trovato una sorta di soluzione intermedia, riconoscendo al proprietario

il pieno godimento dell'opera, ma consentendo all'artista di intervenire qualora ritiene che venga lesa il suo onore o la reputazione (art. 20 lda). In quali casi le modalità di esposizione sono offensive della reputazione dell'artista? Alcune fattispecie sono relativamente evidenti.

Penso, ad esempio, al caso di una mostra di Tancredi Parmeggiani, in cui il Comune di Verona aveva esposto solo alcune opere dell'artista non rappresentative della sua produzione; gli eredi intervennero e fecero bloccare la mostra. Oppure, penso al caso in cui l'artista ritiene che il luogo di esposizione non sia all'altezza della sua fama, non adatto o con una luce sfavorevole per una corretta visione delle sue opere. Oppure ancora, all'evento in cui l'opera viene spostata dal luogo in cui era stata originariamente sistemata. Altri casi sono invece più incerti. Negli anni Cinquanta, il Tribunale di Venezia consentì a un artista di impedire l'esposizione delle proprie opere alla Biennale, in assenza di alcuna oggettiva condizione sfavorevole, semplicemente perché questi non riteneva di volere comparire in tale contesto.

Il Tribunale di Venezia stabilì che la Biennale costituisce una "peculiare forma di pubblicazione" che solo l'artista è in grado di volere o di vietare, in considerazione delle ripercussioni che ha nel mondo artistico e per l'influenza che può esercitare nella valutazione pubblica dell'artista. La sentenza osservava, inoltre, che: "come l'autore di un'opera drammatica, che ne abbia consentita la recitazione in un salotto, è libero di decidere se la sua opera possa essere portata alla ribalta di un grande teatro nazionale, così, rispetto alle opere d'arte figurativa, solo l'autore è arbitro di valutare l'opportunità di esporre l'opera".

In conclusione, le possibilità d'intervento dell'artista sono molteplici, sia qualora si profili una violazione della sua reputazione, sia che semplicemente non gradisca che le sue opere compaiano in un determinato contesto.